

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex artt. 38 e 60 cod. proc. amm.

sul ricorso in appello iscritto al numero di registro generale 8382 del 2011, proposto da:

COSENTINO FRANCESCO ANTONIO, rappresentato e difeso dall'avv. Fabrizio Iovino, con domicilio eletto presso l'avv. Fabrizio Iovino in Roma, via Col di Lana, n. 28;

contro

ATER - Azienda Territoriale Per L'Edilizia Residenziale Pubblica del Comune di Roma, in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa dall'avv. Michelina Vassallo, con domicilio eletto presso l'avv. Michelina Vassallo in Roma, via Fulceri Paulucci De Calboli 20e; COMUNE DI ROMA – ROMA CAPITALE, in persona del sindaco in carica, rappresentato e difeso dagli avv. Guglielmo Frigenti e Andrea Camarda, domiciliata in Roma, via del Tempio di Giove, n. 21;

per la riforma

della sentenza breve del T.A.R. LAZIO – ROMA, Sez. III quater, n. 6813 del 29 luglio 2011, resa tra le parti, concernente RILASCIO ALLOGGIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ater - Azienda Territoriale Per L'Edilizia Residenziale Pubblica del Comune di Roma e del Comune di Roma - Roma Capitale;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 dicembre 2011 il Cons. Carlo Saltelli e uditi per le parti gli avvocati Iovino, Vassallo e Rocchi per il Comune di Roma;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

PREMESSO CHE:

a) con sentenza n. 6813 del 29 luglio 2011 il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sez. III quater, ha dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione il ricorso proposto dal sig. Francesco Antonio Cosentino avverso il decreto n. 30008 emesso dall'A.T.ER. del Comune di Roma in data 9 maggio 2011 per il rilascio dell'alloggio di edilizia pubblica residenziale sito in Roma, via E. Giglioli, n. 74, sc. B/5, per il superamento del limite reddituale;

b) l'interessato con rituale e tempestivo atto di appello ha chiesto la riforma della predetta sentenza, deducendo "eccesso di potere giurisdizionale – Travisamento degli elementi in fatto ed in diritto – Incongruità e perplessità della motivazione – Insufficienza", in quanto, a suo avviso, nel caso in esame, caratterizzato dall'erronea applicazione delle norme che dispongono la decadenza da alloggio pubblico a causa di una insufficiente istruttoria in ordine alla individuazione dei cespiti patrimoniali disponibili e non già da un'ipotesi di occupazione abusiva sine titolo, sussisteva la giurisdizione del giudice amministrativo, esclusa solo per la fattispecie di cui all'art. 11, comma 13, del D.P.R. n. 1035 del 1972 (mancata tempestiva occupazione dell'alloggio), non ricorrente in concreto;

c) sia Roma Capitale che l'A.T.E.R. del Comune di Roma, costituendosi in giudizio, hanno chiesto il rigetto del gravame, deducendone l'inammissibilità e l'infondatezza;

RILEVATO in punto di fatto che, come emerge dalla lettura dell'impugnato decreto di rilascio dell'alloggio, lo stesso è fondato sul solo superamento del limite reddituale;

CONSIDERATO CHE:

d) come recentemente ribadito anche da questa Sezione (V, 11 agosto 2010, n. 5617), "per le controversie in materia di alloggi di edilizia economica e popolare, il riparto della giurisdizione - a parte la speciale ipotesi di opposizione davanti al pretore prevista dall'art. 11, comma 13, del DPR 30.9.1972 n. 1035 con esclusivo riguardo al provvedimento di decadenza dall'assegnazione per mancata occupazione dell'alloggio nel termine prescritto - è regolato dal consueto criterio della posizione soggettiva riconoscibile in capo al privato, dovendosi attribuirlo al giudice amministrativo allorché tale posizione sia di interesse legittimo, perché attinente alla fase del procedimento amministrativo strumentale all'assegnazione, caratterizzato da poteri pubblicistici, e al giudice ordinario allorché sia di diritto soggettivo perfetto, in quanto attinente al rapporto locativo costituitosi in seguito all'assegnazione (quest'ultima essendo una fase non caratterizzata dall'esercizio di poteri pubblicistici ed i cui atti, non costituiscono espressione di una ponderazione tra l'interesse pubblico e quello privato, ma si configurano come valutazione del rispetto da parte dell'assegnatario di obblighi assunti al momento della stipula del contratto ovvero si sostanziano in atti di accertamento del diritto vantato dal terzo al subentro sulla base dei requisiti richiesti dalla legge);

e) sussiste, pertanto, come correttamente rilevato dai primi giudici, la giurisdizione del giudice ordinario nelle ipotesi di sopravvenuta revoca dell'alloggio pubblico a causa dei requisiti fiscali e reddituali (Cass. SS.UU. 10 maggio 2006, n. 10708; 16 gennaio 2007, n. 758; C.d.S., sez. V, 11 agosto 2010, n. 5617), in quanto la posizione dell'assegnatario rispetto al provvedimento di decadenza/revoca dell'assegnazione per il superamento dei limiti reddituali è di diritto soggettivo, riguardando tale provvedimento un momento della fase dello svolgimento del rapporto nel quale la pubblica amministrazione non è chiamata ad effettuare valutazioni di natura discrezionale, bensì solo a verificare la ricorrenza o meno della causa di decadenza sulla base della normativa di settore;

RITENUTO CHE pertanto la sentenza impugnata deve essere confermata, con conseguente rigetto dall'appello, potendosi tuttavia compensare le spese del presente grado di giudizio, stante la peculiarità della questione;

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello proposto dal signor Francesco Antonio Cosentino avverso la sentenza del Tribunale amministrativo del Lazio, sez. III quater, n. 6813 del 29 luglio 2011, lo respinge.

Dichiara interamente compensate tra le parti le spese del presente grado di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 6 dicembre 2011 con l'intervento dei magistrati:

Calogero Piscitello, Presidente

Vito Poli, Consigliere

Carlo Saltelli, Consigliere, Estensore

Eugenio Mele, Consigliere

Antonio Bianchi, Consigliere

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 07/12/2011

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)